Carissimi Colleghi,

E’ entrata in vigore venerdì 20 febbraio la **riforma della difesa d’ufficio** ([d.lgs. n. 6/2015](http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/19/difesa-d-ufficio-la-riforma-in-gazzetta) in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio ) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/5/15G00017/sg.

***Le novità in sintesi****. L'elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) è unificato su base nazionale, e spetta al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.*

*Ai fini di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più stringenti per l’iscrizione, richiedendosi che i corsi di aggiornamento (già previsti) debbano essere di congrua durata e con un esame finale; è altresì elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea – in via alternativa - a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in ulteriore alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.*

*Il nuovo testo dell’art. 29 delle disposizioni di attuazione prescrive che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine (cui la domanda va presentata unitamente alla necessaria documentazione) e che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodica documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.*

*Sempre ai fini di assicurare idonea stabilità nell’esercizio della funzione è stabilito che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.*

***Disciplina transitoria****. Gli avvocati attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai Consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.*

***Norme procedurali****. È modificato l’art. 97 del codice di procedura penale. Si prevede che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine - mediante l’ufficio centralizzato costituito presso le Corti d’appello che lo stesso CNF ha sollecitato di mantenere) che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale; viene previsto che i criteri per la designazione del difensore siano dettati dal Consiglio nazionale sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.*

*(Consiglio Nazionale Forense, newsletter 17 febbraio 2015, n. 240)*

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 Maggio 2015 ha adottato il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale e nella medesima seduta ha ritenuto che ogni Consiglio dell’Ordine Circondariale si debba dotare delle seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti e che il Consiglio Distrettuale debba dotarsi anche delle seguenti liste: c) lista minorenni liberi; d) lista minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista Magistrato o Tribunale di Sorveglianza e nei Consigli dell’Ordine dove ha sede il Tribunale Militare o la Corte d’Appello Militare si debba dotare anche della f) lista Tribunale e Corte d’Appello Militare.

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che:

-

- con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori d’ufficio inscritti all’Albo del Circondario in cui ha sede l’Autorità procedente;

- con riferimento alla **reperibilità**, anche ai sensi dell’art. 29 delle disposizione di attuazione del c.p.p., sono considerati immediatamente reperibili i difensori d’ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti.

- che nel **processo minorile** i difensori d’ufficio i difensori d’ufficio saranno individuati in relazione all’appartenenza al Foro di residenza dell’indagato e, in mancanza di questa, attingendo dalla lista nell’ordine naturale.

**Pertanto, nell’imminenza dell’entrata in vigore del Regolamento del CNF invito tutti i colleghi già inseriti nell’elenco dei difensori d’ufficio a compilare e sottoscrivere l’allegato modulo e a depositarlo con sollecitudine (entro e non oltre il corrente mese di giugno 2015) presso la segreteria dell’Ordine.**

Precisando che non è escluso che si rendano necessari ulteriori adempimenti non essendo ancora stato pubblicato il Regolamento del CNF e di conseguenza non essendo ancora pervenuta la relativa modulistica, resto a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.

Cordialità

Donatella